

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1645

Art. 7 L.R. 36/2017. Modalità di erogazione del contributo destinato ai Comuni e all'Unione dei Comuni della Regione Puglia per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi, di proprietà comunale.

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Programmazione della Salute e del Benessere- Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

L'art. 8 comma 2 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 prevede che "Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

L'art. 6 comma 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 stabilisce che "per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza;

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 9 comma 3 prevede che i finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 281/91 debbano essere ripartiti ai Comuni per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi;

Con DGR n 1010 del 16/05/2011 la Regione Puglia ha stanziato la somma Euro 200.000 per la realizzazione e/o ampliamento di strutture, di proprietà comunale, adibite all'accoglienza di cani;

Con DGR n 2505 del 27/11/2012, la Regione Puglia ha erogato la somma di Euro 400.000 ai Comuni e all'Unione e dei Comuni della Regione Puglia per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale;

Con D.G.R. n. 302 del 22.3.2016 la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione (P.R.P.), con previsione della Macro Area di intervento 3.3. Sicurezza Alimentare, Obiettivo 3.3.5 "Prevenzione del Randagismo";

Con AD. n. 137 del 7 febbraio 2017, in attuazione del citato obiettivo 3.3.5, è stato istituito presso la Sezione e Promozione della Salute e del Benessere il Gruppo di lavoro 10.8 .2.1, avente quale finalità "l'adozione di ulteriori misure utili alla prevenzione del randagismo";

Con A.D. n. 644 del 26 giugno 2017 è stata ricostituita la Commissione Regionale Randagismo ex art. 12 della L.R. 12/1995;

Con verbale di insediamento 4.7.2017, la Commissione Regionale Randagismo ha analizzato le problematiche relative alla diffusione del randagismo, evidenziando come nell'ambito del territorio regionale allo stato siano ancora pochi i Comuni ad essersi dotati di Canili Sanitari;

Con legge Regionale 9 agosto 2017 n. 36 pubblicata sul BURP n. 96 del 11.8.2017 il Consiglio Regionale ha approvato la normativa ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio

finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, con previsione all’art. 7 di “Misure in favore dei Comuni per la realizzazione di Canili Sanitari e Rifugi”;

Con tale norma, la Regione Puglia, attesa la necessità di potenziare la lotta al randagismo, ha assegnato nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria di euro 500,00 mila euro, da destinarsi in favore dei Comuni per la realizzazione e/o ristrutturazione di canili sanitari e/o rifugi;

Dato atto della disponibilità della somma di Euro 500.000,00 sul cap. di spesa 712083 “Tutela d’animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Trasferimenti ai Comuni per la realizzazione e/o ristrutturazione di Canili Sanitari e/o Rifugi. Art. 8 e 9 della L.R. 12/1995- Art. 7 della L.R. 36/2017”, si rende pertanto necessario stabilire i criteri al fine di destinare ai Comuni richiedenti la somma di Euro 500.000,00 per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale o di strutture, di proprietà comunale, adibite all’accoglienza di cani.

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011 e S.M.I.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di € 500.000,00 e trova copertura sul capitolo 712083. Al relativo impegno e liquidazione dovrà provvedere il Dirigente del Servizio PBS con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, 4° comma, lettera K della L.R. n. 7/97;

il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di erogare Euro 500.000,00 in favore dei Comuni e dell’Unione dei Comuni della Regione per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi, di proprietà comunale in base ai criteri di seguito riportati:
 - Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai Comuni che ne faranno richiesta per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi, di proprietà comunale nell’ambito del proprio territorio comunale;
 - Non potranno accedere ai fondi per la realizzazione e/o ampliamento di strutture, di proprietà comunale, adibite all’accoglienza di cani, i Comuni o Unione dei Comuni che non siano in possesso di canili sanitari comunali sul proprio territorio;
 - Le domande dovranno essere presentate entro e, inderogabilmente, non oltre le ore 12.00 del 60° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando;
 - Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate, in orario d’ufficio, esclusivamente a mano, al seguente indirizzo:

Regione Puglia**Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti****Sezione Promozione della Salute e del Benessere****Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria****Via Gentile, 52 - Bari**

o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:

pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it.

- Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato saranno respinte;
 - Alla domanda dovrà essere allegato il progetto dell'opera da realizzare. I progetti dovranno essere conformi alla DGR n. 6082 del 28 dicembre 1995 e s.m.i;
 - Le domande dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni dell'Ente richiedente il finanziamento:
 - Popolazione residente (ultimo censimento ISTAT);
 - codice fiscale;
 - IBAN;
 - La somma di Euro 500.000 sarà suddivisa tra tutti i Comuni o Unione dei Comuni che ne faranno richiesta in maniera proporzionale in base alla popolazione del Richiedente (ultimo censimento ISTAT);
 - I Comuni dovranno rendicontare l'attività espletata.
- 2) Di assegnare al Dirigente del Sezione Promozione della Salute e del Benessere gli atti relativi all'istruttoria e liquidazione.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n° 13/94.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano